

e-CMR : istruzioni per l'uso.

La e-CMR: normativa internazionale, profili giuridici e implicazioni pratiche

19 novembre 2024

AVV. ROSA ABBATE

Supply chain basata sullo sviluppo di tecnologie innovative, processi semplificati e standard globali.

La dematerializzazione dei documenti

e-BL

e-CMR

e-freight / e-AWB

e-FBL

Il trasporto internazionale delle merci su strada è regolamentato dalla **Convenzione CMR** (Convention des Marchandises par Route), siglata a Ginevra il 19 maggio 1956 con l'obiettivo principale di armonizzare le condizioni contrattuali per le merci trasportate su strada e agevolare il trasporto delle merci in generale.

Il CMR è un documento cartaceo (lettera di vettura) che attesta l'avvenuta presa in consegna della spedizione relativamente al trasporto delle merci su strada quando il luogo di carico ed il luogo di consegna sono situati in due Stati diversi.

Il CMR elettronico (e-CMR) è stato introdotto nel 2008 tramite il Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione CMR ed è entrato in vigore il 5 giugno 2011.

Esso, oltre a contenere tutti i dettagli della lettera di vettura cartacea, presenta funzionalità aggiuntive come la possibilità di allegare documenti e foto e l'autenticazione tramite firma elettronica.

L'Italia ha formalmente aderito al Protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), concernente la lettera di vettura elettronica - e-CMR- con la legge n. 37 dell'8 marzo 2024 (Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo 2024).

Dal 26 settembre 2024 diventano completamente operative anche in Italia le lettere di vettura elettroniche (e-CMR) che accompagnano le spedizioni merci internazionali su strada.

L'utilizzo dell'e-CMR si allinea con gli obiettivi di ottimizzazione ed efficientamento della filiera logistica e dei trasporti che sono oggetto del Mobility Package europeo, con particolare riferimento al Regolamento (UE) 2020/1056 relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci (eFTI).

Obiettivi:

- Potenziamento dell'**efficienza** e della visibilità del processo di trasporto
- **Riduzione dell'impatto ambientale** eliminando l'utilizzo della carta e minimizzando di conseguenza le esigenze di archivio
- **Limitazione** del potenziale di **errore umano**
- Possibilità di utilizzare **piattaforme multilingue** per i trasporti internazionali
- Semplificazione e riduzione dei tempi per **l'accesso e il recupero dei dati**
- **Rapidità** di risposta in occasione di controlli da parte degli enti preposti
- **Velocità di fatturazione** grazie alla prova di consegna in tempo reale
- Miglioramento della **qualità della filiera** distributiva





Definizione di CMR elettronico

Il CMR elettronico è un CMR emesso dal vettore, dal mittente o da altre parti, tramite una trasmissione elettronica, cioè informazioni generate, inviate, ricevute o memorizzate tramite strumenti elettronici, digitali oppure ottici, compresi file allegati o collegati.

L'emissione del CMR elettronico, che consente alle parti di aderire alla *Convention relative au contrat de transport international de Marchandises par Route*, deve contenere le stesse informazioni del cartaceo, mentre le procedure utilizzate per l'emissione devono garantire l'integrità dei dati in esso contenuti dal momento della generazione sino alla sua forma finale.

Articolo 1. Definizioni

Per gli scopi del presente Protocollo, si intende:

*per «**Convenzione**» la Convenzione per il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR);*

*per «**Comunicazione elettronica**» ogni comunicazione generata, inviata, ricevuta o conservata attraverso strumenti elettronici, ottici, digitali o simili, col risultato che l'informazione comunicata risulti accessibile per successive utilizzazioni;*

*per «**lettera di vettura elettronica**», una lettera di vettura emessa mediante una comunicazione elettronica dal vettore, dal mittente o da qualsiasi altra parte interessata all'esecuzione di un contratto di trasporto al quale si applica la Convenzione, comprese le indicazioni logicamente associate alla comunicazione elettronica sotto forma di dati allegati o altrimenti connessi a tale comunicazione elettronica al momento della sua elaborazione o in una fase ulteriore, in modo da risultarne parte integrante;*

*per «**firma elettronica**», i dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione.*

Articolo 2.

Campo d'applicazione e portata della lettera di vettura elettronica

1. Fatte salve le disposizioni del presente Protocollo, la lettera di vettura di cui alla Convenzione come pure qualsiasi domanda, dichiarazione, istruzione, ordine, riserva o altra comunicazione concernente l'esecuzione di un contratto di trasporto cui si applica la Convenzione, possono essere compilati mediante comunicazione elettronica.

2. Una lettera di vettura conforme al presente Protocollo sarà considerata equivalente alla lettera di vettura di cui alla Convenzione e pertanto avrà la stessa forza probante e produrrà gli stessi effetti di quest'ultima.

Articolo 3

Autenticazione della lettera di vettura elettronica

1. La lettera di vettura elettronica è autenticata dalle parti del contratto di trasporto per mezzo di una firma elettronica affidabile che offre garanzie riguardo alla sua connessione con la lettera di vettura elettronica. L'affidabilità della firma elettronica è data, fino a prova contraria, se la firma elettronica:

- a) è connessa univocamente al firmatario;*
- b) è idonea a identificare il firmatario;*
- c) è creata tramite strumenti che il firmatario può mantenere sotto il proprio esclusivo controllo;*
- d) è collegata ai dati a cui si riferisce in modo che ogni eventuale modifica sia identificabile.*

2. La lettera di vettura elettronica può altresì essere autenticata mediante qualsiasi processo di autenticazione elettronica ammesso dalla legislazione del Paese in cui la lettera di vettura elettronica è stata compilata.

3. Le indicazioni che vi sono iscritte devono essere accessibili a tutti coloro che sono abilitati a questo scopo.

3. Le indicazioni che vi sono iscritte devono essere accessibili a tutti coloro che sono abilitati a questo scopo.

Articolo 4.

Condizioni per la compilazione della lettera di vettura elettronica.

- 1. La lettera di vettura elettronica contiene le stesse indicazioni della lettera di vettura di cui alla Convenzione.**
2. Il procedimento impiegato per compilare la lettera di vettura elettronica deve garantire l'integrità delle indicazioni che essa contiene a partire dal momento in cui è stata compilata per la prima volta nella sua forma definitiva. L'integrità delle indicazioni è garantita se queste ultime rimangono complete e non sono alterate, ad eccezione di ogni aggiunta e modifica effettuata nel corso normale della comunicazione, conservazione e consultazione.
3. Le indicazioni contenute nella lettera di vettura elettronica possono essere completate o modificate nei casi ammessi dalla Convenzione.
4. La procedura impiegata per completare o modificare la lettera di vettura elettronica deve permettere di rilevare qualsiasi complemento o modifica e assicurare la conservazione delle indicazioni originali della lettera di vettura elettronica.

Articolo 5.

Attuazione della lettera di vettura elettronica

1. Le parti interessate all'esecuzione del contratto di trasporto stabiliscono di comune accordo le procedure e la loro attuazione al fine di conformarsi alle disposizioni del presente Protocollo e della Convenzione, segnatamente per quanto concerne:

- a. il metodo per compilare e consegnare la lettera di vettura elettronica alla parte abilitata;*
- b. l'assicurazione che la lettera di vettura elettronica mantiene la sua integrità;*
- c. il modo in cui il titolare dei diritti derivanti dalla lettera di vettura elettronica può dimostrare che ne è effettivamente il titolare;*
- d. il modo in cui è data conferma che la riconsegna al destinatario ha avuto luogo;*
- e. le procedure che permettono di completare o di modificare la lettera di vettura elettronica; e*
- f. le procedure che permettono un'eventuale sostituzione della lettera di vettura elettronica con una lettera di vettura compilata con altri mezzi.*

2. Le procedure di cui al paragrafo 1 devono essere menzionate nella lettera di vettura elettronica e poter essere facilmente verificate.

Implementazione del CMR elettronico (Articolo 5)

Le parti interessate a gestire il CMR elettronico si accorderanno sulle procedure e loro implementazioni in conformità ai requisiti indicati nel protocollo aggiuntivo, ed in particolare dovranno stabilire:

- a) il metodo adottato nell'emettere e inviare il CMR elettronico alle parti interessate;
- b) che venga garantita l'integrità del CMR elettronico;
- c) il modo in cui dimostrare il diritto di accedere al CMR elettronico;
- d) il modo in cui viene data la conferma a seguito dell'inoltro al destinatario;
- e) la procedura per integrare o modificare il CMR elettronico;
- f) la procedura per una possibile sostituzione del CMR elettronico.

Articolo 6.

Documenti che completano la lettera di vettura elettronica

- 1. Il vettore rilascia al mittente, su domanda di quest'ultimo, una ricevuta delle merci e qualsiasi indicazione necessaria per identificare la spedizione e per accedere alla lettera di vettura elettronica di cui al presente Protocollo.*
- 2. I documenti di cui **all'articolo 6, paragrafo 2, lettera g e all'articolo 11 della Convenzione** possono essere forniti dal mittente al vettore sotto forma di comunicazione elettronica se esistono in tale forma e se le parti hanno convenuto le procedure atte a stabilire una connessione tra questi documenti e la lettera di vettura elettronica di cui al presente Protocollo, in modo da garantirne l'integrità.*

L'utilizzo del CMR elettronico è un ulteriore step che consente di digitalizzare i processi documentali inerenti gli scambi internazionali, evidenziando altresì la sua importanza quale prova decisiva nel dimostrare l'avvenuta consegna nelle cessioni intracomunitarie di beni ex art. 41, primo comma, lettera a), decreto legge 331/1993.

➤ *Circ. Agenzia delle Entrate 272/2023*

Nell'ambito del commercio internazionale, esistono da tempo fonti di "Soft Law", e cioè di linee-guida non vincolanti.

La Legge Modello UNCITRAL 1996 sul commercio elettronico (Uncitral Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment 1996 with additional article 5-bis as adopted in 1998) non contiene regole direttamente applicabili, ma propone l'adozione di alcuni principi generali in materia di commercio elettronico, lasciando agli Stati medesimi assoluta libertà per quanto riguarda le regole di dettaglio.

- ✓ eliminazione della discriminazione tra documento cartaceo e documento elettronico;
- ✓ equivalenza funzionale, in base al quale la funzione e la *ratio* di alcuni istituti giuridici tradizionali (la forma scritta, la sottoscrizione e la forma originale) sono stati rivisitati al fine di introdurre nel con-testo dematerializzato proprio del commercio elettronico istituti equivalenti, in grado di assolvere le stesse funzioni.

L'art. 17 («Transport Documents») dell'Uncitral Model 1 aw dichiara che laddove la legge richieda che una determinata azione nell'ambito del contratto di trasporto sia compiuta per iscritto o adoperando un documento cartaceo, tale requisito è soddisfatto se l'azione è compiuta usando uno o più messaggi elettronici.

Questi principi sono recepiti anche nelle Rules approvate dal Comité Maritime International e dalle Regole di Rotterdam.

<https://comitemaritime.org/work/rules-for-electronic-billing-of-lading-copy/>

LA FIRMA ELETTRONICA

Per ottenere la sicurezza nella trasmissione dei dati, si fa ricorso a tecniche di firma digitale.

La firma digitale è un meccanismo di verifica dell'identità del soggetto, che può operare su base crittografica o biometrica. Quest'ultima adopera caratteristiche fisiche come la voce umana o la scannerizzazione dell'iride o delle impronte digitali.

Il quadro normativo italiano in materia di firma elettronica è stato aggiornato con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 2005 e con il d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale -CAD).

Con l'entrata in vigore del Codice dell'amministrazione digitale, il valore probatorio del documento informatico ha subito un'ulteriore modifica.

Il comma 2 dell'art. 21, come modificato dal d. lgs. 4 aprile 2006, n. 159, è stabilito che *<<Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, ha l'efficacia prevista dall'art. 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia la prova contraria>>*.

[fonte : AGID-www.agid.gov.it]

Il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD-DLgs 82/2005) definisce il **documento informatico** come "rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti" in contrapposizione al **documento analogico** ("rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti").

[fonte : AGID-www.agid.gov.it]

L'art. 20 del dlgs n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale) disciplina la validità e l'efficacia probatoria dei documenti informatici ai sensi del quale "La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida."

La marcatura temporale esplica la sua funzione primaria su documenti informatici muniti di firma digitale (qualificata e avanzata), assicurando agli stessi una data certa legalmente opponibile.

Per quanto riguarda i paesi appartenenti all'Unione Europea, la validità delle firme elettroniche a livello comunitario è regolata da eIDAS, Electronic Identification and Trust Services Regulation, conosciuto anche come “Regolamento (UE) eIDAS N. 910/2014.

Il regolamento eIDAS, entrato in vigore a settembre 2014, si applica obbligatoriamente a tutti gli stati membri dell'UE dal 2018, ed è nato proprio con l'intento di creare un mercato digitale unico.

Corte giustizia UE sez. X, 29/02/2024, n.466

La Corte ha interpretato l'articolo 25 del regolamento (UE) n. 910/2014 nel senso che i giudici degli Stati membri devono riconoscere alla firma elettronica qualificata un valore probatorio equivalente a quello della firma autografa, come previsto dal sistema giuridico nazionale pertinente.

Argomentazioni:

La Corte ha ribadito che il regolamento stabilisce che alle firme elettroniche non possono essere negati gli effetti giuridici per il solo fatto della loro forma elettronica. Tuttavia, non impone un divieto assoluto ai giudici nazionali di contestare il valore probatorio delle firme elettroniche qualificate tramite i procedimenti nazionali, purché tale possibilità sia prevista anche per le firme autografe.

Riferimenti normativi:

Articolo 25 del regolamento (UE) n. 910/2014

Articolo 3, punti 10, 11, e 12 del regolamento n. 910/2014

Articolo 21, paragrafo 1 del regolamento n. 910/2014

Cassazione civile sez. VI, 06/02/2019, n.3540

«In tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (c.d. e-mail) privo di firma elettronica non ha l'efficacia della scrittura privata prevista dall'[art. 2702 c.c.](#) quanto alla riferibilità al suo autore apparente, attribuita dal [d.lgs. n. 82/2005, art. 21](#), solo al documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, sicché esso è liberamente valutabile dal giudice, ai sensi del medesimo decreto, art. 20, in ordine all'idoneità a soddisfare il requisito della forma scritta, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità «

Tribunale Ascoli Piceno, 12/02/2021, n.103

«Le mail prive di firma elettronica non possono avere lo stesso valore probatorio della posta elettronica certificata ai fini interruttivi della prescrizione. Difatti, in base al Dlgs 82/2005, è attribuita l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Cc solo al documento sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, mentre è liberamente valutabile dal giudice, ai sensi dell'articolo 20 del suddetto Dlgs 82/2005, l'idoneità di ogni diverso documento informatico, come l'email tradizionale, a soddisfare il requisito della forma scritta, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità.»

Cassazione civile sez. III, 21/05/2024, n.14046

La e-mail non sottoscritta con firma elettronica qualificata né con firma digitale, in quanto documento informatico, è idonea a soddisfare il requisito della forma scritta ad probationem del contratto di assicurazione, ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 82 del 2005 (nel testo, applicabile ratione temporis, successivo al d.lgs. n. 159 del 2006, ed anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 235 del 2010) se non ne sono contestati la provenienza o il contenuto, oppure, in caso di contestazione, sulla base della libera valutazione del giudice, in ragione delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità, immutabilità.

Corte di Cassazione, ordinanza n. 4251/2019

La c.d. "marcatura temporale" è il processo con cui un certificatore accreditato crea ed appone su un documento informatico, digitale o elettronico una "firma digitale del documento" alla quale sono associate le informazioni relative alla data ed all'ora di creazione che, ove siano state seguite le regole tecniche sulla validazione temporale di cui al [d.P.C.M. del 22 febbraio 2013](#), sono così opponibili ai terzi. (Nel caso di specie la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice di merito che, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva confermato l'esclusione di un credito dimostrato da documenti ritenuti privi di data certa opponibile al fallimento nonostante fosse stata apposta da un certificatore accreditato - Aruba Posta Elettronica Certificata s.p.a. - la "marca temporale" indicante una data di creazione antecedente alla dichiarazione di fallimento).

*«.....la c.d «**marca temporale**» è un servizio specificamente volto ad associare data e ora certe e legalmente valide ad un documento informatico, consentendo, quindi, di attribuirgli una **validazione temporale opponibile a terzi** »*

(rif.art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 82 del 2005, cd. Codice dell'Amministrazione Digitale)

Legge 11.2.2019 n. 12

Art 8-ter (Tecnologie basate su registri distribuiti e smart contract). – 1. Si definiscono “tecnologie basate su registri distribuiti” le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturealmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e l’archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili.

2. Si definisce “smart contract” un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse.

Gli smart contract soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’Agenzia per l’Italia digitale[...]

GRAZIE PER L'ATTENZIONE